



Regolamento per la disciplina dell'attività di tutorato studentesco

Emanato con Decreto Rettorale n. 285 del 28/03/2022

Art. 1 Fonti normative e finalità

1. In attuazione dell'art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, della Legge 11 luglio 2003, n. 170 e del Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università definisce annualmente le attività di tutorato che coinvolge il corpo docente, ricercatore e gli studenti tutor.

2. Il tutorato studentesco ha per obiettivi:

- a) orientare ed assistere gli immatricolandi e gli studenti lungo tutto il corso degli studi;
- b) fornire supporto all'attività finalizzata a ridurre gli abbandoni e il numero degli studenti fuori corso;
- c) assistere lo studente nella predisposizione del piano di studi;
- d) accogliere gli studenti provenienti da Atenei stranieri, facenti parte dei progetti di internazionalizzazione, e di supporto per lo svolgimento di attività didattiche e di inserimento alla vita universitaria;
- e) promuovere le attività di accoglienza ed inserimento nelle residenze universitarie;
- f) partecipare alle attività di orientamento promosse dall'Ateneo o dai Dipartimenti sia in provincia che fuori provincia.

Art. 2 - I Tutor

1. Il presente regolamento disciplina le attività di tutorato affidate a studenti capaci e meritevoli e definite come stabilito nei successivi articoli.

2. Le attività di tutorato rientranti fra i compiti istituzionali di docenti e ricercatori sono oggetto di apposito Regolamento.

Art. 3 - Commissione di Ateneo per il Tutorato

1. Al fine di coordinare l'attività è istituita la "Commissione di Ateneo per il Tutorato".

La Commissione è composta da:

- Delegato del Rettore alla Didattica, **o altro delegato identificato dal Rettore**, che la presiede e la convoca;
- Direttori di Dipartimento o loro delegati, referenti per i servizi di tutoraggio agli studenti;
- Responsabili dei Servizi che usufruiscono della collaborazione dei tutor;
- Responsabile del Servizio competente o da un suo delegato.

2. La Commissione, tenuto conto delle relazioni delle Commissioni Paritetiche, entro la fine di marzo elabora il Piano annuale tutorato (PAT) per l'anno successivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

3. Il piano annuale deve indicare:

- a) il responsabile di ogni area;
- b) gli obiettivi che si intendo raggiungere;
- c) le attività previste;
- d) il numero di collaboratori richiesti per i singoli compiti;
- e) la determinazione del numero di ore necessarie.

4. Il Piano è approvato dal Senato Accademico entro il mese di maggio, previo parere del Presidio della qualità di Ateneo in ordine alla coerenza della proposta con quanto rilevato dalle Commissioni paritetiche, nel rispetto dei limiti delle risorse economiche assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Bando di Concorso

1. Ogni anno, entro il mese di giugno, sono emanati, a cura del Servizio competente, i bandi di selezione dei tutor.

2. Nei bandi sono definiti i posti previsti, le modalità e i termini di presentazione delle domande e gli eventuali requisiti di carriera e attitudinali richiesti. La domanda di partecipazione non può riferirsi a più di due attività di tutorato. I bandi sono pubblicati all'albo on line dell'Università.

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione

1. La domanda di partecipazione alla selezione è riservata agli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico di svolgimento dell'attività di tutorato distinti secondo le seguenti tipologie:

- a) studenti dei corsi di laurea magistrale, compresi quelli a ciclo unico e, in quest'ultimo caso, sono ammessi alla selezione gli iscritti a partire dal 4° anno di corso;
- b) studenti dei corsi di dottorato e della scuola per le professioni legali;
- c) studenti iscritti al 3° anno dei corsi di laurea. Per tali studenti l'effettivo svolgimento dell'attività di tutorato è subordinato all'iscrizione, entro il 31 dicembre dell'anno di pubblicazione del bando, al corso di laurea magistrale prescelto.

Art. 6 - Casi di esclusione/incompatibilità

1. Sono esclusi dall'attività:

- a) coloro che siano già in possesso di una laurea di pari livello (seconda laurea);
- b) coloro che siano iscritti da oltre due anni rispetto alla durata normale del corso (con riferimento all'anno di prima immatricolazione al corso attuale);

2. Possono essere esclusi da specifiche attività di tutorato coloro che godono, per lo stesso anno accademico, di assegni per altre attività di collaborazione attivate dall'Ateneo o che fruiscono di borse di studio non finalizzate al diritto allo studio

Art. 7 - Procedure di selezione e formulazione della graduatoria

1. Il Delegato del Rettore dispone la nomina delle Commissioni per la selezione dei tutor, sentiti i Direttori di Dipartimento o loro delegati.

2. Le Commissioni esplicano le attività di selezione e provvedono a formulare le graduatorie finali tenendo conto del merito, delle capacità attitudinali dei candidati e dell'eventuale positivo svolgimento dell'attività in anni accademici precedenti.

A tal fine il punteggio complessivo, espresso in centesimi, sarà determinato attribuendo rispettivamente sino a un massimo di sessanta e quaranta punti rispettivamente a) al merito e b) al colloquio attitudinale e all'attività pregressa.

3. Il punteggio di merito costituito dai CFU conseguiti e dalla loro media si determinano secondo le

seguenti formule:

- a) ("CFU studente"/"CFU potenziale") x 30 - (fino ad un massimo di 30 punti);
- b) (("Media studente"-18)/12)) x 30 - (fino ad un massimo di 30 punti).

Per "CFU studente" si intendono i CFU registrati entro le date definite nel bando dell'anno accademico corrente, per "CFU potenziale" si intende la somma dei CFU massimi di ogni anno di corso di studio aumentati di 60 CFU per ogni anno fuori corso, del 50% per l'anno corrente regolare ovvero di 40 CFU se trattasi dell'anno corrente fuori corso. Per "Media studente" la media aritmetica semplice dei voti conseguiti.

4. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, il punteggio di merito è così determinato:

"CFU studente" = 180 + CFU acquisiti nella Laurea Magistrale, "CFU potenziale" = 180 + 60 CFU per ogni anno di corso di laurea magistrale + 60 CFU per ogni anno fuori corso nel corso di laurea triennale o magistrale + 50% dei CFU previsti per l'anno corrente regolare, ovvero 40 CFU se trattasi di anno fuori corso.

5. Nel caso di attività riservate agli iscritti ai corsi di dottorato e alla Scuola per le professioni legali o che ne prevedano la loro partecipazione, il punteggio complessivo è così determinato:

- a) 30 punti derivanti dall'iscrizione all'anno di corso;
- b) 30 attribuiti sulla base del voto conseguito nel titolo utilizzato per l'accesso al corso, secondo la seguente tabella:

110 e lode	30 punti
110	25 punti
da 100 a 109	(voto di laurea)*0,22 punti
da 90 a 99	(voto di laurea)* 0,11 punti

- c) colloquio attitudinale 40 punti.

6. Per gli studenti che hanno concluso l'esperienza Erasmus, riscontrabile nella carriera dello studente registrata a sistema entro le date di rilevazione dei CFU acquisiti, viene attribuito un "bonus" di 0.5 punti (per Erasmus di durata fino a 3 mesi), 1 punto (per Erasmus di durata fino a 6 mesi), e 2 punti (per Erasmus di durata fino ad 1 anno), da sommarsi al punteggio del merito nel limite del punteggio massimo di merito attribuibile.

7. I bandi indicano gli argomenti e le tematiche che sono oggetto del colloquio attitudinale e possono prevedere che l'ammissione al colloquio possa avvenire sulla base di un test a risposta multipla, vertente su argomenti del colloquio. In tal caso i bandi ne definiscono le condizioni di superamento.

Art. 8 - Pubblicazione delle graduatorie

1. Entro 15 giorni dalla data di chiusura delle procedure di selezione, sono pubblicate in via provvisoria le graduatorie degli idonei al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di rettifica. Le istanze sono presentate al Servizio competente entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. Decorso tale termine, si provvede alla pubblicazione definitiva delle graduatorie a cura dello stesso Servizio.

2. Esaurita la graduatoria di riferimento, eventuali posti vacanti possono essere ricoperti attingendo ad altre graduatorie di servizi di tutorato.

Art. 9 – Disposizioni per il conferimento e lo svolgimento delle collaborazioni

1. Il Servizio competente comunica agli studenti vincitori, mediante posta elettronica, utilizzando l'indirizzo istituzionale, l'avvio delle procedure di conferimento dell'attività. Lo studente entro 5 giorni lavorativi provvede a comunicare la propria accettazione.
2. Lo studente che rifiuta l'incarico viene ricollocato alla fine della graduatoria degli idonei, in eccedenza, indipendentemente dal punteggio e, al secondo rifiuto decade dalla graduatoria.
3. A seguito dell'accettazione viene sottoscritto l'atto di impegno dallo studente, controfirmato dal Direttore Generale o dirigente suo delegato.
4. L'attività degli studenti può essere preceduta da un periodo di formazione, inerente l'attività da svolgere, compresa nel monte ore complessivo.
5. L'inizio dell'attività dei singoli studenti deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno finanziario di riferimento della graduatoria, fatte salve attività che, per ragioni di servizio, per scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce o per altre cause, si svolgono in data successiva.
6. Per l'organizzazione e la gestione dell'attività di tutorato il responsabile del progetto si avvale del personale amministrativo dei Servizi competenti in relazione alla tipologia di tutorato.
7. Lo studente deve concludere la propria attività presso la struttura di assegnazione. Casi particolari ed eccezionali sono valutati dal Responsabile del Servizio competente sentito il parere dei Direttori di Dipartimento o loro delegati.
8. Nel caso d'interruzione dell'attività per comprovati motivi di salute, lo studente può essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestato, fatte salve le esigenze del progetto. Le ore di assenza dal servizio non sono retribuite.
9. Le ore di attività si svolgono in un arco di tempo non superiore a 12 mesi.
10. Il corrispettivo è erogato in unica soluzione entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, previa certificazione al riguardo da parte del Coordinatore o del Responsabile del Servizio competente.

Art. 10 - Cessazione del rapporto

1. Assenze ingiustificate dal servizio per più di 3 volte consecutive comportano la decadenza dall'attività di tutorato e la corresponsione delle somme relative alle sole ore effettuate.
2. Il venir meno della carriera scolastica, a qualsiasi titolo, comporta la conclusione dell'attività e la corresponsione delle somme relative alle ore effettuate fino a quel momento.
3. I responsabili di progetto possono presentare per iscritto al responsabile Servizio competente eventuali motivate contestazioni in merito alla qualità dell'attività svolta dal tutor, dandone comunicazione all'interessato. Il contenzioso è definito in seno alla Commissione di Garanzia composta da: Delegato del Rettore alla Didattica, Responsabile del Servizio competente o suo delegato e un rappresentante degli studenti nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i rappresentanti degli studenti in seno a quest'ultimo.

Art. 11 – Monitoraggio e Valutazione

1. Le attività previste dal PAT sono soggette a valutazione anche attraverso la somministrazione di questionari predisposti per la rilevazione del parere degli studenti circa il tutorato studentesco realizzato.
2. Entro il mese di ottobre i Direttori di Dipartimento o loro delegati e i Responsabili dei servizi che usufruiscono delle attività di tutorato, trasmettono alle Commissioni Paritetiche e alla Commissione tutorato, a cura del Servizio competente, la relazione annuale concernente l'attività svolta.
3. Entro il mese di dicembre le Commissioni Paritetiche esprimono le proprie valutazioni riguardo le attività di tutorato realizzate integrandole nella relazione annuale che è trasmessa, a cura del

Servizio competente, alla Commissione per il tutorato e al Presidio di Qualità di Ateneo.

Art. 12 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla sua data di pubblicazione